

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE

IL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

VISTO l'art. 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*);

VISTO l'art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*), come modificato dall'art. 17 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (*Legge finanziaria 2000*), dall'art. 44 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 (*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*) e dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 (*Riforma del riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione dell'art. 53 della L. 23/07/2009 n.99*) concernenti il finanziamento delle Camere di Commercio;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 112/98 riguardante la vigilanza sulle Camere di Commercio ;

VISTA la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*);

VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 (*Regolamento per l'accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale*);

VISTO l'art. 5 *quater* comma 2 del Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2003 n. 27, il quale stabilisce che con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5 *quater* comma 2 della Legge 21 febbraio 2003 n. 27;

RICHIAMATA la nota n. 62417 del 30 dicembre 2008, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico si esprime sulla non applicabilità al diritto annuale della sanzione ridotta in caso di ravvedimento, di cui all'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 232590 del 12 novembre 2012 in merito all'applicabilità al diritto annuale dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22 ottobre 2013 in merito all'applicabilità, al diritto annuale, in caso di errati versamenti da parte dei contribuenti, dei criteri stabiliti nella circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate;

ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ravenna;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e di quelle del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 e delle indicazioni in materia impartite dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate.
2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento, così come definiti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna. Per tardivo versamento si intende il versamento a carico delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali che si iscrivono in corso d'anno, effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica di iscrizione. Per omesso versamento si intende:
 - a) la somma dovuta e non versata;
 - b) la somma dovuta da imprese, sedi secondarie e unità locali già iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente, versata con un ritardo superiore ai trenta giorni;

c) la somma dovuta da imprese, sedi secondarie e unità locali iscritte in corso d'anno, effettuato con un ritardo superiore ai sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica di iscrizione.

3. Qualora il pagamento non sia effettuato in unica soluzione, ogni versamento parziale è considerato separatamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
4. I versamenti si intendono regolari se effettuati entro il termine ordinario per l'intero importo dovuto, e se effettuati entro i 30 giorni successivi (“termine lungo”) con la maggiorazione dello 0,40%. In ottemperanza alle citate circolari n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e n. 27/E del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate, tale maggiorazione è considerata ad ogni effetto come parte integrante del tributo dovuto dall'impresa.

Articolo 2 – Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente dell'area o suo delegato.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni della Camera di Commercio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Le problematiche specifiche e/o tecniche verranno decise con provvedimento del Dirigente dell'area, previo eventuale confronto con il collegio dei revisori se necessario.

Articolo 4 – Misura della sanzione

1. Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, le sanzioni saranno quantificate secondo i seguenti criteri:

- a) sanzione applicata nella misura del dieci per cento in caso di tardivo versamento, come definito dall'art. 1, comma 2;
- b) sanzione applicata nella misura del trenta per cento in caso di omesso versamento, come definito dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c);
- c) sanzione nella misura del cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.Lgs. 472/97, in caso di omesso versamento, come definito dall'art. 1 comma 2 lettera a).

Articolo 5 - Riduzione della sanzione

1. Le sanzioni di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) e c) possono essere ridotte del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali, malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati o per manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione.

Articolo 6 – Recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli, può essere aumentata fino al cinquanta per cento (50%) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale non definita ai sensi dell'art. 6 del D.M. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*) secondo il seguente criterio:
 - a) + 10% con una violazione nel triennio
 - b) + 30% con due violazioni nel triennio
 - c) + 50% con tre violazioni nel triennio

Articolo 7 – Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi d'imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli, aumentata:

- a) del 50% se le violazioni riguardano due annualità;
 - b) del 100% se le violazioni riguardano tre annualità;
 - c) del 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - d) del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni o di una cartella esattoriale.

Articolo 8 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.

Articolo 9 – Ravvedimento

1. Per le imprese, sedi secondarie e unità locali già iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente, in caso di versamento integralmente non effettuato, il termine per il ravvedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 359/2001 (termine "ordinario"). In caso di versamento parziale il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR 435/2001 ("termine lungo").
2. Per le imprese, sedi secondarie e unità locali iscritte in corso d'anno, il termine per il ravvedimento decorre dal trentunesimo giorno dalla presentazione della comunicazione unica di iscrizione.
3. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/97, la sanzione per tardivo versamento, come definito dall'art. 1, comma 2, e la sanzione per omesso versamento come definito dall'art. 1, comma 2, lettere a e b, del presente regolamento sono ridotte:
 - a) al 3,75% (ravvedimento breve) se trattasi di ravvedimento eseguito entro trenta giorni dalle scadenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) al 6% (ravvedimento lungo) se trattasi di ravvedimento eseguito entro dodici mesi dalle scadenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma comunque con sanzioni ed interessi commisurati al diritto stesso, dovrà ritenersi perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.
5. In sede di ravvedimento, qualora l'impresa effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionata la procedura con riferimento alla quota parte del diritto annuale proporzionata alle somme a diverso titolo corrisposte. Gli Uffici camerali sono autorizzati a ridistribuire le somme versate tra diritto annuale, sanzioni ed interessi al fine di massimizzare la quota che si considera regolarizzata. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.

Articolo 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardato versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - c) Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.
2. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata da ultimo con la legge 15/05, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di Commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
3. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale é possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui é possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

4. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo le indicazioni degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Articolo 11 – Violazioni non sanzionabili ed Estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art.8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale in caso di pagamento effettuato oltre i termini avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore alle somme considerate di modesto ammontare come stabilito dall'art. 25 della L. 289/2002 e dall'art. 3 commi 10 e 11 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n.44.

Articolo 12 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono riscosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 10 comma 1, lett. c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul diritto annuale dovuto, calcolati al tasso legale vigente e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna dei ruoli al concessionario.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le spese di notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Dirigente dell'area o un suo delegato può:
 - i. accogliere le deduzioni difensive dell'interessato,
 - ii. respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere, entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato anche in ordine alle argomentazioni esposte nelle deduzioni difensive presentate, verso il quale è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso presso la competente Commissione Tributaria;
 - c) In assenza della presentazione delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione sanzioni, avverso il quale il contribuente può direttamente presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare il diritto annuale dovuto, gli interessi e le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui all'art. 10, c. 1 lett. c) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. In assenza dei suddetti comportamenti da parte del contribuente, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, la Camera di Commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
5. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 31 agosto) di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742.

6. Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione del pagamento alla Camera di Commercio (art. 39 D.P.R. 602/73) o alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs. 546/92).

Articolo 14 – Potere di autotutela e richieste di annullamento

1. Il Dirigente dell'area o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) Errore di persona,
 - b) Evidente errore logico o di calcolo,
 - c) Doppia imposizione,
 - d) Mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti,
 - e) Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Le istanze di annullamento presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio .
5. La presentazione di istanze di annullamento non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di annullamento sono comunicati al contribuente entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Articolo 15 – Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Entro gli stessi termini devono essere notificate le cartelle al contribuente relative ai ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 10, comma 1, lett. c).

Articolo 16 – Rinvio alla normativa ed entrata in vigore

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54 e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i. e della circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo camerale informatico.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi
(documento firmato digitalmente)